

N. R.G. 2018/[REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Quarta Sezione CIVILE

IL PRESIDENTE

esaminati gli atti del procedimento;
sentite le parti ed i figli minori,
rilevato che dalla documentazione prodotta e acquisita agli atti emerge che, dopo la comunicazione da parte della moglie nel mese di marzo 2018 della volontà di separarsi, il clima familiare è diventato sempre più teso con un'esacerbazione del conflitto coniugale, che ha visto il frequente coinvolgimento diretto ed indiretto dei figli gemelli di undici anni in episodi di violenza verbale e fisica che hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia in più occasioni;
considerato che la pluralità delle reciproche denunce-querele e i referti medici prodotti comprovano che entrambi i coniugi hanno contribuito con la loro condotta inadeguata a creare il clima di intollerabilità della convivenza, peraltro segnalato anche nella comunicazione in data [REDACTED]/18 del Commissariato di Polizia di [REDACTED] alla Procura del Tribunale;
che in tale contesto va inserito anche l'episodio del [REDACTED] 2018 in cui la madre, in difficoltà nel gestire lo stato di agitazione dei figli che stavano litigando tra loro, ha tirato un calcio con la punta della scarpa ad un figlio, colpendolo su una coscia e tirato per i capelli l'altro, senza peraltro procurare lesioni di entità significativa;
rilevato che dalle registrazioni prodotte emerge che tale episodio deplorevole è stato oggetto di strumentalizzazione da parte del padre, come anche altri episodi di "alta tensione" scaturiti tra le parti per i motivi più vari;
ritenuto che l'esasperata conflittualità tra i coniugi, pur incidendo negativamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulla serenità dei figli che hanno manifestato il loro stato di disagio in ambito scolastico, non ha al momento deteriorato la relazione genitori-figli atteso che i minori, nel corso del loro ascolto, hanno manifestato genuino attaccamento nei confronti di entrambe le figure genitoriali e desiderio di condividere con ciascuna di loro tempi significativi;
ritenuto che l'attuale situazione relazionale tra i coniugi rende necessario porre fine in tempi brevi allo stato di convivenza familiare per evitare il ripetersi di episodi di accesa litigiosità;
ritenuto, altresì, necessario che ciascun coniuge, al fine di rielaborare la complessa vicenda della separazione e riacquisire un ruolo genitoriale più adeguato e tutelante delle esigenze dei figli minori, svolga un percorso individuale di supporto psicologico al quale potrà seguire in una seconda fase un percorso di mediazione volto a recuperare l'alleanza genitoriale;
ritenuto che, nonostante le criticità rilevate e la necessità di un supporto per entrambi i genitori, le buone risorse individuali delle parti consentono di prevedere l'affidamento dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
ritenuto che la residenza dei minori deve essere stabilita presso la madre che, nell'attualità, risulta il genitore maggiormente in grado di garantire l'accesso dei minori all'altro genitore, mentre il padre manifesta difficoltà ad accettare la separazione attraverso comportamenti controllanti e volti a screditare la figura della madre;
ritenuto che vanno in ogni caso previsti ampi rapporti di frequentazione tra i minori ed il padre, che ha svolto negli ultimi anni della convivenza un importante ruolo di accudimento dei figli, con i quali ha instaurato una relazione significativa;



ritenuto che la casa coniugale, condotta in locazione, deve essere assegnata a [redacted] madre quale genitore collocatario dei figli;
considerato, quanto ai profili economici della separazione, che [redacted] padre dal [redacted] 2014, data del licenziamento dall'azienda per la quale lavorava come impiegato, non ha più reperito un'attività lavorativa stabile e ha svolto solo una consulenza, dedicandosi al lavoro casalingo; che ha comunque contribuito alle spese familiari attingendo al TFR (l'importo non è stato indicato) e all'incentivo all'esodo di € [redacted] percepiti all'atto della cessazione del rapporto lavorativo; che lo stesso possiede piena capacità lavorativa e dovrà attivarsi medio tempore per ricollocarsi sul mercato del lavoro; che dovrà peraltro sostenere contestualmente all'uscita dalla casa coniugale gli esborsi per condurre in locazione altra abitazione, presumibilmente di importo non inferiore ad € 600,00 mensili;
considerato che la madre [redacted] svolge attività di [redacted] presso la società [redacted] [redacted] percependo un reddito netto mensile pari ad € 2620,00 (importo ottenuto detraendo dal reddito lordo annuale le imposte e suddividendolo per dodici mensilità), che la medesima dovrà sostenere oneri fissi pari ad € 900,00 mensili per la locazione e le spese condominiali relative alla casa coniugale;
ritenuto che, in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del marito e delle spese che lo stesso dovrà sostenere per il reperimento di altro alloggio, che potranno essere coperte solo parzialmente mediante l'utilizzo delle somme accantonate, deve essere previsto un assegno di mantenimento in favore del marito e che il concorso al mantenimento dei figli da parte del medesimo deve essere limitato alla partecipazione alle spese di carattere straordinario -come individuate nelle linee guida del Tribunale di Monza- nella misura del 30%;

P Q M

così provvede, in via temporanea ed urgente:

- I. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- II. Affida i figli minori [redacted] e [redacted] ad entrambi i genitori con residenza -anche ai fini anagrafici- presso la madre e facoltà per il padre di tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina ove provvederà ad accompagnarli a scuola, nonché nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui li ha con sé nei fine settimana, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nelle altre settimane; il padre potrà inoltre tenerli con sé durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre, dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre ore 10.00 fino alle ore 20.00 del 6 gennaio; ad anni alterni durante il periodo pasquale (a partire dal padre per l'anno 2019), due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno; durante le ulteriori festività ed il giorno del loro compleanno secondo il criterio dell'alternanza;
- III. Prevede che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- IV. Raccomanda ad entrambe le parti di svolgere un percorso individuale di supporto psicologico;
- V. Assegna la casa coniugale con gli arredi in essa presenti, sita in [redacted] Via [redacted] a [redacted] madre con termine per il rilascio della stessa da parte padre di [redacted] padre entro il [redacted] 2019;
- VI. Pone a carico di [redacted] della madre l'obbligo di versare entro il giorno dieci di ogni mese l'importo di € 600,00 a titolo di concorso nel mantenimento del marito, detto importo dovrà essere rivalutato in base agli indici Istat annualmente con decorrenza dal mese di gennaio 2020;
- VII. Pone a carico di [redacted] della madre l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento ordinario dei figli minori [redacted] e [redacted], rientrano nel mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto

relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola; [REDACTED]

padre **il padre** [REDACTED] concorrerà nella misura del 30% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e le spese scolastiche di seguito indicate), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento; frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici -salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le



richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.

- VIII. Nomina giudice istruttore la dr. [REDACTED].
- IX. Fissa per la comparizione **dei soli legali delle parti** innanzi al predetto magistrato l'udienza del [REDACTED] 2019 ore 10,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
- X. Assegna al ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6);
- XI. Assegna termine al resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- XII. Avvisa il resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Monza [REDACTED] 2019.

Il Presidente
Laura Gaggiotti

